

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1015**

Conversione in legge del
decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, recante disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi
di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni

**Sintesi degli emendamenti
approvati e dei relativi articoli
Ed. provvisoria**

ottobre 2013
n. 59



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1015**

Conversione in legge del
decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, recante disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi
di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni

**Sintesi degli emendamenti
approvati e dei relativi articoli
Ed. provvisoria**

ottobre 2013
n. 59

AVVERTENZA

Al fine di fornire l'informazione più tempestiva, il presente *dossier* è stato predisposto sulla base dei testi normativi disponibili al momento della redazione, sovente nella loro formulazione originaria, tenuto conto della circostanza per cui assai ridotto è risultato l'intervallo disponibile tra l'esito dei lavori di Commissione e l'inizio dei lavori dell'Assemblea. Si è tenuto ovviamente conto - con la massima attenzione possibile nel contesto - delle riformulazioni.

Si sottolinea pertanto che l'unico testo normativo ufficiale è il fascicolo degli emendamenti predisposti per l'esame dell'Assemblea dell'A.S.1015, al quale si rinvia.

Si è grati fin d'ora per ogni segnalazione che sarà utile al fine di una prossima edizione.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	9
Articolo 1 <i>(Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e per consulenze nella pubblica amministrazione)</i>	11
Articolo 2 <i>(Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale)</i>	14
Articolo 3 <i>(Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate)</i>	22
Articolo 3-bis <i>(Disposizioni riguardanti gli enti locali)</i>	25
Articolo 4 <i>(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego)</i>	25
Articolo 4-bis <i>(Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria del Ministero della salute, di certificazioni mediche, di medicina fiscale e di profili pensionistici per le donazioni di sangue e di emocomponenti)</i>	32
Articolo 4-bis <i>(Disposizioni in materia di reclutamento e assunzioni per nelle pubbliche amministrazioni)</i>	33
Articolo 5 <i>(Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance)</i>	36
Articolo 5-bis <i>(Disposizioni in materia di protezione civile)</i>	37
Articolo 6 <i>Disposizioni in materia di controllo aeroportuali e sulle concessionarie autostradali</i>	37
Articolo 7, commi 1-2 <i>(Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio di testimoni di giustizia)</i>	38

Articolo 7, commi 3-5 <i>(Disposizioni in materia di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza)</i>	38
Articolo 7, commi 6 e 7 <i>(Assunzioni obbligatorie di soggetti nell'ambito delle categorie protette da parte delle pubbliche amministrazioni)</i>	38
Articolo 7, comma 8 <i>(Credito di imposta per assunzioni di lavoratori detenuti o internati o per svolgimento di attività formative nei loro confronti)</i>	39
Articolo 7, comma 9 <i>(Disposizioni di interpretazione autentica)</i>	39
Articolo 7, comma 9-bis <i>(Personale della Polizia di Stato)</i>	39
Articolo 8 <i>(Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</i>	40
Articolo 8-bis <i>(Sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</i>	42
Articolo 8-bis <i>(Disposizioni in materia di Croce Rossa italiana)</i>	42
Articolo 8-bis <i>(Modifiche al Codice delle leggi antimafia)</i>	43
Articolo 9 <i>(Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero)</i>	44
Articolo 9-bis <i>(Misure urgenti per la tutela del made in Italy agroalimentare)</i>	45
Articolo 9-bis <i>(Potenziamento della revisione della spesa di personale del Ministero degli affari esteri)</i>	45
Articolo 10 <i>(Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione)</i>	46
Articolo 11 <i>(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia)</i>	48
Articolo 12 <i>(Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale)</i>	54

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e per consulenze nella pubblica amministrazione)

I **commi da 1 a 4 dell'articolo 1** riguardano le spese per auto di servizio e per buoni taxi nelle pubbliche amministrazioni. I successivi **commi da 5 a 7** concernono la spesa per studi ed incarichi di consulenza da parte di pubbliche amministrazioni. I **commi 8 e 9** pongono alcune norme finali, con riferimento ad entrambe le materie.

Il **comma 1, primo periodo** estende all'anno 2015 il divieto - posto nella disciplina già vigente fino al 2014 - di acquisto di autovetture e di stipulazione di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto le medesime autovetture.

Il divieto concerne le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), Il divieto non si applica agli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Il **comma 1, secondo periodo** modifica, per il periodo di vigenza del divieto in oggetto, la disciplina del limite di spesa, per le amministrazioni summenzionate, in materia di acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture (nonché di acquisto di buoni taxi), disponendo che, per il periodo di vigenza del divieto, il limite si computi escludendo (anche dalla base di calcolo relativa al 2011) le spese sostenute per l'acquisto di autovetture.

Il successivo **comma 4** specifica che tra le fattispecie *escluse* dall'ambito di applicazione del limite (sono: le autovetture impiegate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa) rientrano anche le autovetture impiegate per le attività di protezione civile. **E del pari esclusi - prevede l'emendamento 1.5 (testo 2), approvato dalla Commissione in sede referente** - sono i veicoli utilizzati per le attività di polizia locale e controllo ambientale. E' comunque assicurata ai Comuni con meno di 5.000 abitanti almeno una autovettura necessaria allo svolgimento dei servizi tecnico-amministrativi (così l'emendamento 1.6 (testo 2), approvato dalla Commissione in sede referente).

Non si applicano all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole i limiti e divieti posti per l'acquisto di mobili e arredi nonché per l'acquisto o *leasing* di autovetture (secondo l'emendamento 1.8, approvato dalla Commissione in sede referente).

Il **comma 2** prevede che le amministrazioni che non adempiano agli obblighi già vigenti di comunicazione (alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica) in materia di autovetture di servizio, posti dall'art. 5 del [D.P.C.M. 3 agosto 2011](#), e successive modificazioni, sono assoggettate, a decorrere dal 2014, ad un ulteriore limite di spesa, pari al **60 per cento** del limite di spesa previsto per il 2013 in materia di acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché di acquisto di buoni taxi. **Tale percentuale è così determinata secondo l'emendamento 1.2 (testo 2) approvato dalla Commissione in sede referente**: diversamente, la norma vigente fissa quella percentuale all'80 per cento.

Il **comma 3** prevede che gli atti (ivi compresi i contratti) adottati in violazione del divieto e dei limiti di cui ai **commi 1 e 2** siano nulli, costituiscano illecito disciplinare e siano soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a cinquemila euro (è fatta salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale). Riguardo alla formulazione letterale del **comma 3**, esso menziona esclusivamente la spesa per auto di servizio, e non anche la spesa per buoni taxi.

Il **comma 4** demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione) la definizione di modalità e limiti ulteriori di impiego delle autovetture di servizio.

L'**emendamento 1.11 (testo 2) approvato dalla Commissione in sede referente** prevede che, ove l'acquisto di nuove autovetture sia consentito, esso si abbia per modelli a basso impatto ambientale e minor costo di esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.

I successivi **commi da 5 a 7**, come accennato, concernono la spesa per studi ed incarichi di consulenza da parte di pubbliche amministrazioni.

Il **comma 5** riduce, a decorrere dal 2014, il limite di spesa annua in materia.

Nella disciplina previgente, la spesa annua in oggetto non poteva essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta dalla medesima amministrazione nell'anno 2009 (inclusa anche la spesa relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti). Esso si applica alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, alle autorità indipendenti ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (sono esclusi dall'ambito di applicazione: le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati; gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario; le attività sanitarie connesse con il

reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Il **comma 5** dispone che, a decorrere dal 2014, il limite di spesa annua sia pari al 90 per cento di quello relativo al 2013 (e derivante dalla summenzionata disciplina). Si specifica, inoltre, che tra le amministrazioni escluse rientrano anche gli istituti culturali. Peraltro, **gli emendamenti 1.12 (testo 2) e 1.13 (testo 2), aventi identico testo ed approvati dalla Commissione in sede referente**, riducono la predetta percentuale all'80 per cento.

Il **comma 6** dispone che, nel bilancio di previsione (o nello strumento contabile equipollente) relativo alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, siano previsti specifici capitoli di bilancio (in coerenza con la struttura di bilancio adottata) per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi contemplati da disposizioni di legge o regolamentari.

Il **comma 7** prevede che gli atti (ivi compresi i contratti) adottati in violazione del limite di cui al **comma 5** siano nulli, costituiscano illecito disciplinare e siano soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a cinquemila euro (è fatta salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale). Si ricorda che già la normativa finora vigente prevede che l'affidamento di incarichi in violazione del limite in oggetto costituisca illecito disciplinare e determini responsabilità erariale.

In base al **comma 8**, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato possono disporre visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le eventuali irregolarità riscontrate.

Gli **identici emendamenti 1.20 e 1.21, approvati nel corso dell'esame in sede referente**, propongono, con l'introduzione del **comma 8-bis**, di specificare che restano ferme le norme (di cui all'art. 10-*bis* del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99) che prevedono ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione (anche attraverso forme associative) per gli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie di base - risparmi che sono destinati alle finalità stabilite dalle medesime norme richiamate -.

Si ricorda che i suddetti enti, pur essendo di diritto privato, figurano nell'elenco (redatto dall'ISTAT) delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione - elenco oggetto di varie norme di cui al presente **articolo 1**.

Il **comma 9** specifica che le norme di cui al presente articolo rappresentano una diretta attuazione dell'[art. 97](#) della Costituzione (relativo alla pubblica amministrazione) e principi di coordinamento della finanza pubblica.

L'**em. 1.23 (testo 2), approvato durante l'esame in sede referente**, reca - inserendo i commi da *9-bis* a *9-sexies* - disposizioni relative all'assunzione degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole statali. In particolare, si dispone che le graduatorie di merito del concorso per insegnanti di religione cattolica, già espletato *ex decreto* del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) – del 2 febbraio 2004 e riservato a coloro che avevano già prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, siano trasformate in graduatorie ad esaurimento. Le predette graduatorie saranno utilizzate nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche degli insegnanti di religione cattolica per l'assunzione a tempo indeterminato del medesimo personale docente; per l'altro 50 per cento dei posti vacanti e disponibili si procederà con assunzioni a tempo indeterminato a seguito di concorsi per titoli ed esami, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2003, e con la medesima procedura si assegneranno i posti vacanti nel caso le graduatorie ad esaurimento non avessero più capienza. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale, gli insegnanti di religione cattolica assunti con le suddette procedure conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del citato inquadramento.

Articolo 2

(Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale)

L'**articolo 2** reca (**comma 1**) disposizioni in tema di organico soprannumerario delle pubbliche amministrazioni e di accesso al pensionamento dei lavoratori in soprannumero. Il **comma 2** esclude gli ordini e i collegi professionali dall'applicazione della disciplina sulla riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato. Il **comma 3** disciplina i casi in cui sia stata dichiarata l'eccedenza di personale dovuta a ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione. I **commi 4 e 5** recano due norme di interpretazione autentica, relative ai limiti di permanenza in servizio per i dipendenti pubblici. Il **comma 6** contiene una disposizione di interpretazione autentica sulla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici in

soprannumero che possano conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro la data ivi indicata (nel testo originario del decreto-legge: il 31 dicembre 2015). **Il comma 7** disciplina l'assunzione di personale per le amministrazioni pubbliche ivi indicate, prevedendo il termine massimo del 31 dicembre 2013 per l'adozione dei rispettivi regolamenti di organizzazione e recando norme sul procedimento di adozione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri. **Il comma 8** disciplina il procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali per le amministrazioni di cui al comma 7 all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al medesimo comma. **Il comma 9** contiene una norma di interpretazione autentica circa le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del consiglio dei ministri. **Il comma 10** estende a tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT la disciplina della rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo: modifiche a tale sistema di rilevamento sono recate **dal comma 11** ed estese alle società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate. **Il comma 12** estende agli anni 2013 e 2014 la vigenza delle disposizioni derogatorie in materia di assunzione di personale per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dettate, per gli anni 2012 e 2013, dall'articolo 30, comma 8, del decreto-legge 201/2011. **Il comma 13** autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ad assumere 3 unità dirigenziali.

Se questo è, in sintesi, il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge, vale soffermarsi più analiticamente su alcune sue previsioni, onde render conto degli emendamenti approvati dalla Commissione Affari costituzionali in sede referente.

Il **comma 1** reca novelle al decreto-legge [95/2012](#) in tema di organico delle pubbliche amministrazioni.

Il **comma 1, lettera a)** novella l'[articolo 2](#), del decreto-legge 95/2012, che dispone la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato.

Il **comma 1, lettera a), numero 1)** novella la previsione del decreto-legge n. 95 relativa al personale in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'[articolo 2, comma 2 del decreto-legge 95/2012](#). La novella in commento sostituisce l'elencazione delle priorità, talché, per quanto concerne la copertura di posti vacanti:

- fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero;

- le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera *a*);
- previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica (da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui all'articolo 2, comma 12 e fermo restando quanto disposto dall' [articolo 14](#), comma 7, del medesimo decreto-legge 95/2012.

Il comma 1, lettera a), numero 2), modifica il comma 11, lettera *a*), del citato [articolo 2 del decreto-legge 95/2012](#). La novella prevede che per i dipendenti pubblici in soprannumero trovi applicazione la disciplina pensionistica (relativa ai requisiti per il trattamento e ai termini di decorrenza del medesimo) previgente alla riforma introdotta dall'articolo 24 del decreto-legge [201/2011](#) qualora, in base a tale disciplina previgente, essi possano conseguire la decorrenza del trattamento entro il 31 dicembre 2015 - anziché entro il 31 dicembre 2014, come previsto dalla norma (sui medesimi dipendenti in soprannumero) previgente. **L'emendamento 2.100, approvato dalla Commissione in sede referente**, posticipa il termine del 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016.

Il medesimo comma 11, lettera *a*), è oggetto, inoltre, di interpretazione autentica da parte del successivo **comma 6** del presente **articolo 2**. La norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo) chiarisce che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che possano godere della decorrenza del trattamento in base alle norme summenzionate.

Il comma 1, lettera a) numero 3) novella differendo dal 31 dicembre 2012 al 30 settembre 2013, il termine per la predisposizione di una previsione delle cessazioni di personale in servizio per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. **L'emendamento 2.8, approvato dalla Commissione in sede referente**, posticipa il termine del 30 settembre 2013 al 31 dicembre 2013.

Il comma 1, lettera a), numero 4), novella prevedendo che l'individuazione dei soprannumeri sia operata con riferimento a quelli non riassorbibili (con il pensionamento, la mobilità o il *part-time*) entro il termine del 1° gennaio 2016, anziché entro il termine del 1° gennaio 2015. **Il già ricordato emendamento 2.100, approvato dalla Commissione in sede referente**, posticipa il termine 1° gennaio 2017.

Il successivo numero 5) novella differendo dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale, qualora il personale non sia riassorbibile entro il suddetto nuovo termine, l'amministrazione ne dichiara l'esubero.

Il **comma 1, lettera b)**, novella l'[articolo 14, comma 7, del decreto-legge 95/2012](#), il quale - nella versione previgente - prevede che le cessazioni dal servizio derivanti da processi di mobilità, nonché da collocamenti a riposo relativi a posizioni soprannumerarie, non siano computabili ai fini del *budget* assunzionale. La novella consente il computo predetto, per le cessazioni dal servizio derivanti dai suddetti collocamenti a riposo, con riferimento al periodo successivo a quello necessario per la decorrenza, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 201/2011, del trattamento pensionistico. Permane, invece, l'esclusione dal computo delle cessazioni dal servizio derivanti da processi di mobilità, in quanto esse concernono dipendenti che restano nell'ambito del comparto delle pubbliche amministrazioni.

Il **comma 3** disciplina i casi in cui sia stata dichiarata l'eccedenza di personale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 95/2012, cioè l'eccedenza dovuta a ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione. In tale caso:

- le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001. **L'emendamento 2.16 (testo 2), approvato dalla Commissione in sede referente**, prevede che quelle disposizioni si applichino altresì alle altre amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT, con riferimento al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;
- le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione;
- si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 95/2012 come modificato dal presente articolo.

L'emendamento 2.21, approvato nel corso dell'esame in sede referente, propone, con l'inserimento dei **commi 5-bis e 5-ter**, due norme di interpretazione autentica (aventi, quindi, effetto retroattivo) riguardo all'individuazione delle categorie di soggetti che possono rientrare in contingentamenti, ai fini dell'applicazione dei requisiti per il trattamento pensionistico vigenti prima della riforma introdotta dall'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

L'emendamento propone di specificare: che in tali categorie rientrano anche i dipendenti pubblici che avessero in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto omologo disciplinato a livello nazionale - istituto a cui fanno riferimento le norme vigenti, ai fini dell'individuazione delle categorie in oggetto -; che, sempre ai fini in esame, sia sufficiente che la domanda di esonero sia stata presentata prima del 4 dicembre 2011, mentre la norma vigente richiede che prima di tale termine sia intervenuto il provvedimento di concessione dell'esonero.

L'emendamento 2.200, approvato nel corso dell'esame in sede referente, propone, con l'inserimento del **comma 5-bis**, una specificazione sul novero dei soggetti rientranti tra quelli oggetto di regolamenti governativi per la definizione delle misure di armonizzazione dei requisiti per i trattamenti pensionistici; tali regolamenti riguardano i lavoratori per i quali fossero previsti - già nell'ordinamento previgente rispetto alla riforma di cui all'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni - requisiti diversi da quelli generali.

L'emendamento in oggetto propone di specificare che nell'ambito dei soggetti summenzionati rientra anche il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici; da tale specificazione deriverebbe che al personale in esame non si applicano - almeno in via diretta ed immediata - i nuovi requisiti generali per i trattamenti pensionistici, di cui al citato art. 24 del D.L. n. 201 del 2011.

Il **comma 8** disciplina il procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali per le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 95/2012 (amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici non economici, enti di ricerca, enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del D.Lgs. 165/2001).

L'emendamento 2.39 (testo 2), approvato dalla Commissione in sede referente, incide sulla disposizione vigente (articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165) circa i requisiti per accedere agli incarichi dirigenziali. Tali incarichi sono conferiti, prevede tale disposizione, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. L'emendamento 2.39 prevede che la formazione universitaria richiesta non possa essere inferiore al possesso del "diploma di laurea".

L'emendamento 2.40 (testo 2), approvato dalla Commissione in sede referente, modifica le percentuali previste come limite massimo per il conferimento di incarichi dirigenziali di prima fascia (10 per cento della dotazione organica corrispettiva) e di seconda fascia (5 per cento) prevista dall'articolo 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165. Tali percentuali sono elevate, rispettivamente, al 15 e 10 per cento - e si prevede che possano essere ulteriormente aumentate, fino ad un massimo rispettivamente del 25 e del 18 per cento, a detrazione delle corrispondenti percentuali (rispettivamente il 10 e l'8 per

cento) fissate da altra disposizione dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 (ossia il suo comma 6) per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato.

Gli emendamenti 2.34 e 2.37 (testo 2), approvati dalla Commissione in sede referente, prevedono che regioni ed enti locali facciano salvi ("tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali") al 31 dicembre 2014 (con prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente, non già rinnovo del contratto) gli incarichi dirigenziali (*ex* 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165) in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

L'emendamento 2.38, approvato dalla Commissione in sede referente, proroga al 2015 (nella composizione in essere) il Comitato per la verifica delle cause di servizio (che era stato prorogato al 31 dicembre 2013 dal decreto-legge 'multi-proroga' n. 225 del 2010).

Il **comma 9** contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 303/1999 circa le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del consiglio dei ministri: sono determinate in misura corrispondente ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti di organizzazione delle strutture.

L'interpretazione autentica recita che i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza.

L'emendamento 2.42 (testo 2), approvato dalla Commissione in sede referente, prescrive che comunque non possa aversi incremento degli incarichi "attualmente attribuibili" a dirigenti non dei ruoli.

Gli emendamenti 2.52 e 2.53, aventi identico testo, approvati dalla Commissione in sede referente, abrogano la previsione dell'articolo 23-*bis* (ossia il suo comma 10) del decreto legislativo n. 165 (è articolo relativo alla mobilità tra pubblico e privato) che demanda a regolamento governativo l'individuazione dei soggetti privati e degli organismi internazionali presso nonché l'attuazione di quel medesimo articolo 23-*bis*. Questo prevede che alcune figure (i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato) possano essere collocati (salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative) in aspettativa senza assegni, per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale.

Il **comma 10** estende, con decorrenza 1° gennaio 2014, a tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge [196/2009](#), con esclusione degli organi costituzionali, le disposizioni contenute nell'articolo 60, del decreto legislativo 165/2001, il quale disciplina la rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese (ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo).

L'emendamento 2.1000, approvato dalla Commissione in sede referente, esclude altresì gli organi di rilievo costituzionale.

Il medesimo emendamento:

- prevede che le amministrazioni presentino (oltre che alla Corte dei conti) anche al Dipartimento della funzione pubblica il conto annuale delle spese sostenute per il personale (non già mera copia di esso);
- sopprime la proposta ministeriale (del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio con cui è approvato il lo statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale;
- include (novellando il codice delle leggi antimafia) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici tra i soggetti titolati a consultare la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, ai fini della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso quella medesima Autorità.

Il **comma 11** novella, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 165/2001 che disciplina la rilevazione del costo del lavoro negli enti pubblici e nelle aziende che producono servizi di pubblica utilità. Con la novella le previsioni sono estese alle società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT (si veda il comma 10) diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate. La rilevazione è effettuata mediante una comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e, secondo la novella in esame, anche al Ministero dell'economia e delle finanze, del costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.

Gli emendamenti 2.27 (testo 2) e 2.28 (testo 2), aventi identico testo, approvati dalla Commissione in sede referente, prevedono che nelle more dell'implementazione del monitoraggio, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali (determinando la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in

servizio presso le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica) possa essere adottato senza tener conto delle unità di personale in servizio presso quelle società. Questo, in attesa che i dati del personale delle società siano "disponibili nel conto annuale" e fatta la salva conseguente rivisitazione dei parametri di virtuosità.

Si ricorda che a decorrere dalla data di efficacia del d.P.C.m sopra ricordato, gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero.

L'emendamento 2.71 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente, propone, con l'introduzione del **comma 13-bis**, di consentire la proroga, fino al 31 dicembre 2014, di contratti di dirigenti presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), anche in deroga ai limiti percentuali generali di incarichi di dirigenti attribuibili a soggetti non appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione.

La deroga proposta concerne i contratti in essere (con l'AIFA) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il **comma 13** autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ad assumere 3 unità dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione organica, anche attingendo all'ultima graduatoria approvata (con un onere, pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 410.000,00 a regime). L'autorizzazione è volta a consentire all'organismo pagatore dell'agenzia la gestione delle misure relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento della struttura preposta alla attuazione operativa delle misure previste dalla riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020.

Gli emendamenti 2.67, 2.69 e 2.74, aventi identico testo, approvati dalla Commissione Affari costituzionali, prevedono che l'AGEA sia autorizzata a destinare le somme non utilizzate - presenti in bilancio per il monitoraggio sulle produzioni agroalimentari e sulla filiera ittica - onde promuovere le iniziative necessarie per assicurare la qualità delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale, tutelando la qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e contrastando le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica nonché la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore.

Articolo 3

(Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate)

L'**articolo 3** - fatta eccezione del comma 1 (che autorizza temporaneamente il passaggio diretto a domanda del personale delle amministrazioni e degli enti pubblici "statali" verso il Ministero della giustizia, per ricoprire i posti amministrativi vacanti) - dispone in materia di mobilità del personale delle società partecipate dal soggetto pubblico.

Il **comma 1** dell'articolo in esame autorizza, sino al 31 dicembre 2014, il personale, sia dirigenziale che non dirigenziale, di amministrazioni pubbliche (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#)) a effettuare il passaggio diretto - a domanda - presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo. L'opportunità riguarda le amministrazioni con posizioni soprannumerarie o di eccedenza. **L'emendamento 3.100, approvato dalla Commissione in sede referente**, posticipa al 31 dicembre 2015 il termine (che il testo del decreto-legge poneva al 31 dicembre 2014).

Seguono disposizioni relative alle società partecipate.

L'emendamento 3.1000, approvato dalla Commissione in sede referente, prevede che nelle more della definizione di una disciplina organica delle società controllate dalla pubblica amministrazione o dai suoi enti strumentali, gli enti controllanti approvino piani industriali di risanamento. Ed adottino atti di indirizzo di attuazione, vigilando sul loro rispetto. Per il 2014, si applicano procedure previste dai commi da 2 a 7 di questo medesimo articolo (v. immediatamente *infra*), con riferimento al personale in servizio al 31 dicembre 2012 e in ogni caso prima di avviare nuove procedure di reclutamento.

La disposizione opera in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali.

Conseguentemente è soppresso il comma 3 di questo articolo, quale originariamente recato dal decreto-legge (secondo cui gli enti controllanti avrebbero adottato atti di indirizzo nei confronti delle controllate, volti a "favorire" l'acquisizione di nuovo personale mediante le procedure di mobilità; il medesimo comma prevedeva che dovesse esservi l'attivazione della mobilità, prima di avviare nuovi reclutamenti).

Il disposto prosegue prevedendo che le autorità indipendenti per la concorrenza e per i trasporti assicurino il rispetto dei vincoli di finanza,

individuando autonomamente i capitoli di spesa da ridurre onde conseguire gli obiettivi di risparmio fissati dalla legge.

Il **comma 2** autorizza accordi delle società (non quotate in borsa) controllate dalla pubblica amministrazione per realizzare processi di mobilità interni alle diverse società.

Esso prevede che le società controllate direttamente o indirettamente dalla pubblica amministrazione (intesa in senso "ampio", non solo statale, ex art.1, comma 2, del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#)) o dai suoi enti strumentali, possano realizzare processi di mobilità di personale, anche di quello già servizio, in relazione al proprio fabbisogno. Per la realizzazione di tali processi si richiede: un accordo tra le società; una preventiva informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato; la coerenza con il rispettivo ordinamento professionale: la mancanza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il testo originario del decreto-legge esclude la necessità del consenso del lavoratore. Tale previsione è soppressa dall'emendamento 3.101, approvato dalla Commissione in sede referente, che per converso prevede che all'esito degli interventi di risanamento o ristrutturazione adottati dalle società secondo appositi piani industriali, o anche in casi di liquidazione della società, si abbia licenziamento per giusta causa per il lavoratore che abbia rifiutato di accedere alla procedura di mobilità.

Il **comma 4** prevede una rilevazione delle eccedenze del personale, da comunicare alle rappresentanze sindacali ed al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni.

L'emendamento 3.20, approvato dalla Commissioni in sede referente, prevede che al personale eccedente si applichino le disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2012 (suo articolo 2, comma 11, lettera *a*), per come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 2), del presente decreto-legge) circa il pensionamento secondo la disciplina antecedente la 'riforma Fornero'.

Il **comma 5** (nonché il successivo **comma 6**) chiama l'ente controllante ad una rapida (dieci giorni dal ricevimento dell'informativa) riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza, secondo alcuni ambiti 'crescenti': la medesima società, mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro; presso altre società controllate dal medesimo ente, con le modalità previste dal comma 2 (accordi, coerenza, informativa, etc.). **L'emendamento 3.21, approvato dalla Commissione in sede referente**, sopprime gli ulteriori ambiti, che il testo originario del decreto-legge prevede: ossia in società controllate da enti diversi, ma comprese nello stesso ambito regionale, sentite le organizzazioni sindacali e previo accordo tra gli enti e le medesime società (ex

comma 2); presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale, previ accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Il medesimo emendamento 3.21 prevede inoltre che, 'in prima battuta', debba definirsi un piano di assorbimento delle eccedenze, e solo in via subordinata si proceda alla riallocazione secondo le modalità sopra ricordate.

Il **comma 7**, infine, autorizza le società partecipate a farsi carico, per non più di tre anni, di una quota (non superiore al 30%) del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, senza oneri per la finanza pubblica. Le somme corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non costituiscono imponibile.

L'emendamento 3.36 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente, propone, con l'inserimento del **comma 7-bis**, di aggiungere le aziende speciali, gli enti e le istituzioni che gestiscono (per conto o sotto la vigilanza di enti territoriali) servizi socio-sanitari tra quelli esclusi dalle norme di riduzione della spesa o di accorpamento o di soppressione, di cui all'art. 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

Si ricorda che le norme restrittive in oggetto riguardano enti, agenzie ed organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino, anche in via strumentale, funzioni amministrative spettanti a comuni, province e città metropolitane e che dall'ambito di applicazione di tali norme sono esclusi gli enti, aziende speciali ed istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.

Gli emendamenti 3.28 (testo 2) e 3.29 (testo2), aventi identico testo, approvati dalla Commissione in sede referente, prevedono che nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate non possano inserire - senza autorizzazione delle amministrazioni controllante - clausole contrattuali (le quali, se inserite sono nulle) che al momento della cessazione del rapporto di lavoro prevedano benefici economici superiori a quelli derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicato.

L'emendamento 3.35, approvato dalla Commissione in sede referente, incide sulla previsione del decreto-legge n. 95 del 2012 (suo articolo 4, comma 11) secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società controllate, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011. L'emendamento muta l'anno di riferimento per il computo del trattamento, al 2012.

Articolo 3-bis

(Disposizioni riguardanti gli enti locali)

L'**articolo aggiuntivo 3-bis** è previsto dall'**em. 3.0.100**, approvato dalla Commissione in sede referente.

L'articolo, **al comma 1**, autorizza sperimentalmente per il prossimo biennio i Comuni a conferire - attraverso pubbliche selezioni, le cui modalità sono in parte rimesse agli enti ed in parte specificate dal comma stesso - incarichi a tempo determinato di dirigente comunale.

Secondo **il comma 2**, gli incarichi così conferiti possono essere stipulati con strumenti di diritto privato, per una quantità non superiore al 20% dell'organico a tempo indeterminato (ma comunque per almeno un'unità), oltre il limite previsto dalla legislazione vigente che è attualmente pari al 10% di quell'organico (che sale al 20% o al 13%, nel caso di comuni di minore ampiezza demografica).

Il comma 3, infine, prevede che l'affidamento degli incarichi sia subordinato solo

- ai vincoli di spesa relativi al patto di stabilità;
- alla previsione che vieta - o limita - le assunzioni negli enti locali in ragione della percentuale di spesa per il personale su quella corrente (a seconda che sia - o meno - superiore al 50%);
- alle disposizioni di principio per la riduzione della spesa per il personale richiamate dalla legge finanziaria 2007 (legge 296 del 2006, art. 1, comma 557).

Articolo 4

(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego)

L'articolo contiene numerose disposizioni, tese, tra l'altro, ad affrontare il problema del precariato nel pubblico impiego predisponendo misure urgenti dirette a favorire l'immissione in servizio dei vincitori e degli idonei dei concorsi con graduatorie vigenti e a bandire nuovi concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, riservati a soggetti che, in virtù di contratti a termine, abbiano maturato un certo numero di anni di servizio alle dipendenze di una PA.

I commi 1 e 2, intervenendo sugli articoli 36 e 7 del d.lgs. n. 165/2001 (recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), introducono disposizioni volte, da un lato, a rafforzare il principio in base al quale il ricorso al lavoro flessibile nelle PA è permesso esclusivamente per rispondere a esigenze temporanee o eccezionali e, dall'altro lato e conseguentemente, a sanzionare più rigorosamente la stipulazione di contratti elusivi dell'obbligo, di carattere generale, di reclutamento tramite concorso.

I commi da 3 a 10, nel loro complesso, si propongono il duplice obiettivo di favorire, entro il 31 dicembre 2015, l'assunzione prioritaria nelle PA di coloro che sono collocati in posizione utile nelle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2008 (che vengono prorogate al 31 dicembre 2015) e di favorire, entro il medesimo termine, l'avvio di nuove procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti a tempo parziale, di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato che abbia maturato almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni, con esclusione del servizio prestato presso organi politici, alle dipendenze della PA banditrice. Tali obiettivi devono peraltro essere conseguiti tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale delle PA e nel rispetto dei limiti quantitativi derivanti dal principio costituzionale di un adeguato accesso dall'esterno nonché dei vincoli finanziari e assunzionali vigenti. Ad un apposito DPCM, previsto dal **comma 5**, è affidata la definizione dei criteri di distribuzione delle connesse risorse finanziarie. Inoltre agli enti territoriali è consentito, nel rispetto dei predetti vincoli, di assumere a tempo indeterminato i soggetti collocati, privilegiando l'anzianità anagrafica, in un elenco regionale dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità. Sempre fino al 31 dicembre 2015 le PA che prevedono di svolgere procedure di reclutamento nel prossimo triennio possono prorogare i contratti a termine stipulati con lavoratori che abbiano almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze. **Il comma 10** detta disposizioni per l'attuazione delle predette misure da parte delle regioni, delle province autonome e degli enti locali; un apposito DPCM è previsto per gli enti del SSN.

Ulteriori misure prevedono, ai **commi 11 e 12**, l'esclusione dal regime comune dei contratti a termine per il personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia gestiti dai comuni e l'esenzione dal patto di stabilità interno per le aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi scolastici e per l'infanzia.

I commi 13 e 14 concedono poi la possibilità, per il 2014 e il 2015, di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato funzionali alla ricostruzione e al recupero dell'Aquila e degli altri comuni colpiti dal terremoto, mentre il **comma 15** estende ai partecipanti ai concorsi per la magistratura ordinaria il pagamento di un contributo (da 10 a 15 euro) per le spese della procedura.

Infine, il **comma 16** introduce un regime semplificato per l'avvio delle procedure concorsuali relative al personale degli enti di ricerca.

Se questo è, in sintesi, il contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge, vale soffermarsi più analiticamente su alcune sue previsioni, onde render conto degli emendamenti approvati dalla Commissione Affari costituzionali in sede referente.

L'emendamento 4.20 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente, propone, con l'inserimento del **comma 4-bis**, di riaprire i termini per le procedure di inquadramento nella dirigenza sanitaria - da parte delle regioni - degli specialisti ambulatoriali - sia medici sia soggetti delle altre professionalità sanitarie - che ne abbiano fatto domanda entro il 31 dicembre 2003, secondo il termine temporale ed in base ai requisiti e alle modalità posti dalla disciplina ivi richiamata. Il medesimo **emendamento** prevede una corrispondente riduzione delle risorse finanziarie destinate alla stipula di convezioni con gli specialisti delle predette categorie.

Potrebbe ritenersi opportuno sostituire la locuzione "dirigenza medica", presente nell'emendamento, con la locuzione "dirigenza sanitaria", considerato che quest'ultima costituisce un unico ruolo e che l'emendamento si riferisce anche alle altre professionalità sanitarie.

Il **comma 5** stabilisce che il Dipartimento della funzione pubblica avvii, entro il 30 settembre 2013, un monitoraggio telematico (con obbligo delle PA che intendono avvalersi delle procedure di cui ai commi 6 e 8 di fornire le informazioni richieste) al fine di individuare quantitativamente:

- i vincitori e gli idonei collocati nelle vigenti graduatorie concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato;
- i soggetti che, in forza di contratti a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di durata alle dipendenze di una PA previsti al comma 6;
- i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità di cui al comma 8.

L'emendamento 4.21, approvato dalla Commissione in sede referente, prevede che per il monitoraggio telematico sopra ricordato, il Dipartimento si avvalga del FORMEZ.

Il **comma 6** prevede che le PA possano bandire, nel rispetto del limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della vigente normativa nonché dei vincoli assunzionali previsti (e, per le amministrazioni interessate, previo svolgimento della procedura di cui all'art. 35, c. 4, del d. lgs. n. 165/2001, richiamata dal comma 3 dell'articolo in esame), procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, riservate esclusivamente a:

- coloro che sono in possesso dei requisiti dettati dalle misure di stabilizzazione del personale pubblico recate dalle leggi finanziarie 2007 e 2008;
- coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento (**l'emendamento 4.503, approvato dalla Commissione in sede referente,**

muta tale termine, prevedendo invece la data di entrata in vigore della legge di conversione), abbiano maturato negli ultimi 5 anni, almeno 3 anni di servizio con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione banditrice (ma **l'emendamento 4.502, approvato dalla Commissione in sede referente**, sopprime tale riferimento alla sola amministrazione banditrice, sostituendo la previsione di qualsivoglia pubblica amministrazione), con esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

Le procedure selettive possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 - e **2016, aggiunge il citato emendamento 4.503**) anche complessivamente considerate, nella misura massima del 50 per cento. Le relative graduatorie sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 (e **2016, secondo l'emendamento 4.503, che inoltre prevede che le medesime graduatorie cessino di avere efficacia una volta utilizzate le risorse**). Si precisa che resta ferma per il comparto scolastico la specifica disciplina di settore.

Gli emendamenti 4.40 (testo 2), 4.41 (testo 2) e 4.42 (testo 2), aventi identico testo, approvati dalla Commissione in sede referente, prevede che sia considerato effettivo servizio, il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto effettiva esecuzione, determinando il diritto alla corrispondente retribuzione, presso la CONSOB.

L'emendamento 4.51 (testo 3), approvato dalla Commissione in sede referente, inserisce un comma *6-bis* che concerne una procedura concorsuale presso il Garante per la protezione dei dati personali, per il personale già in servizio che abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

L'emendamento 4.46, approvato in sede referente, prevede - attraverso l'inserimento di due commi aggiuntivi *6-bis* e *6-ter* - che le aziende del Servizio sanitario nazionale possano bandire concorsi per l'assunzione di personale da destinare al rafforzamento strutturale dei servizi assistenziali - a condizione di ridurre le spese sostenute in esternalizzazioni, sì da mantenere invariato l'onere di spesa. Le determinazioni applicative sono demandate a decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze (sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome).

Il **comma 7** stabilisce che, per il miglior perseguimento dei fini di cui al comma 6, possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato anche con contratti a tempo parziale, tenendo beninteso conto del fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie disponibili.

L'emendamento 4.60 (testo 3), approvato dalla Commissioni in sede referente, reca autorizzazione (fino al 31 dicembre 2015) alle amministrazioni pubbliche a trasformare, previo consenso degli interessati e a parità di spesa (e nei limiti delle facoltà assunzionali), posti da tempo pieno a tempo parziale, mediante scorrimento delle graduatorie per concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. Tali contratti a tempo parziale su richiesta devono essere

riconvertiti a tempo pieno entro il 31 dicembre 2017, nel rispetto dei limiti assunzionali.

In base al **comma 8**, le regioni - allo scopo di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili (art. 2, c. 1, del decreto legislativo n. 81/2000) e di pubblica utilità (art. 3, c.1, decreto legislativo n. 280/1997) (**il già citato emendamento 4.502 aggiunge: "nonché quelli che svolgono attività socialmente utili sulla base delle leggi regionali"**) - predispongono un elenco regionale di tali lavoratori, secondo criteri di priorità diretti a privilegiare l'anzianità anagrafica (**gli emendamenti 4.63 (testo 2) e 4.65 (testo 2), aventi identico testo, approvati dalla Commissione in sede referente**, modificano tale previsione, disponendo il contemperamento dell'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio, i carichi familiari). Gli enti territoriali che hanno scoperture di organico, relativamente a posti di livello retributivo-funzionale per cui non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo (art. 16 della legge n. 56/1987), possono procedere - in deroga al limite del 30 per cento dei posti in organico previsto dall'art. 12, c. 4, del d. lgs. n. 468/1997 - all'assunzione a tempo indeterminato (anche con contratti a tempo parziale) dei soggetti collocati nel suddetto elenco, facendone richiesta alla regione competente. Tale facoltà è concessa agli enti territoriali fino al 31 dicembre 2015 - **l'emendamento 4.504, approvato dalla Commissione in sede referente**, differisce tale termine al 31 dicembre 2016 - e comunque nel rispetto dell'effettivo fabbisogno di personale ed entro i limiti finanziari di cui al comma 6.

Gli emendamenti 4.67 (testo 2), 4.68 (testo 2) e 4.69 (testo 2), aventi identico testo, approvati dalla Commissione in sede referente, prevedono resti ferma la possibilità da parte della regione di individuare criteri in base ai quali l'amministrazione possa prevedere l'assunzione dei lavoratori utilizzati presso i propri uffici.

Il **comma 9** consente alle PA - quelle che nella programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015, prevedano di svolgere procedure di reclutamento ai sensi dell'art. 35, c. 4, lett. a), del d. lgs. n. 165/2001 (si tratta dei concorsi con riserva di posti a favore dei titolari di contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano maturato 3 anni di servizio alle dipendenze della PA banditrice) o ai sensi del comma 6 del presente articolo, di prorogare - nel rispetto dei vigenti vincoli finanziari - i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze.

La proroga - che deve essere coerente ad un effettivo fabbisogno, in relazione alla tipologia di professionalità, e alle risorse disponibili - non può andare oltre il completamento delle predette procedure concorsuali e comunque non può superare il 31 dicembre 2015 (termine non modificato in sede emendativa).

L'emendamento 4.76, approvato in sede referente, opera sul comma 9, facendo salve per gli enti territoriali delle Regioni a statuto speciale le disposizioni della disciplina relativa al patto di stabilità loro destinate, in merito alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato. E prevede calcolino le spese per il personale al netto dell'eventuale contributo regionale.

L'emendamento 4.78, approvato dalla Commissione in sede referente, inserisce un comma *9-bis* che autorizza il Ministero dell'intero a bandire procedura concorsuale riservata, e nelle more a prorogare i contratti a tempo determinati in oggetto.

In base al **comma 10**, le regioni, le province autonome e gli enti locali attuano le disposizioni dei commi da 6 a 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti nonché dei criteri stabiliti dal d.P.C.m di cui al comma 5. **Tale comma è, per questa parte, riscritto dall'emendamento 4.85, approvato dalla Commissione in sede referente,** secondo cui quei soggetti utilizzano le graduatorie vigenti per la copertura delle vacanze in organico che richiedono la medesima professionalità.

Gli emendamenti 4.88 (testo 2) e 4.89 (testo 2), aventi identico testo, approvati dalla Commissione in sede referente, attenuano la vincolatività cogente delle determinazioni del d.P.C.m. rispetto agli enti territoriali, prevedendo che questi "tengano conto" di esso.

Per gli enti del Servizio sanitario nazionale l'attuazione delle predette disposizioni - anche con riferimento alle professioni mediche e del "ruolo sanitario" (**l'emendamento 4.90 (testo 2), approvato dalla Commissione in sede referente,** muta tale dicitura in "professionalità del Servizio sanitario nazionale") - avviene, nel rispetto dei vincoli assunzionali vigenti, tramite d.P.C.m, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza permanente.

E' comunque fatta salva l'esclusione - disposta dall'art. 10, c. 4-ter, del decreto legislativo n. 368/2001 - dei contratti a tempo determinato del personale sanitario del SSN, compresi quelli dei dirigenti, dall'applicazione del d. lgs. n. 368/2001.

Con il già citato DPCM, **l'emendamento 4.95, approvato in sede referente,** prevede possa essere elevata fino al 50 per cento il 'tetto' (che è invece del 15 per cento) la percentuale di disapplicazione del blocco automatico del *turn over* nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari (nelle quali tale blocco automatico sia scattato per l'anno 2012 o sia stato comunque previsto in attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione del piano). In tal modo sono rese definitivamente indisponibili le risorse stanziata nella programmazione finanziaria 2012-2015 per contratti di lavoro a tempo determinato al personale sanitario del Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 11** esclude dall'applicazione del d. lgs. n. 368/2001 (come già previsto per le supplenze del personale docente e ATA del comparto delle scuole

statali) anche i contratti a tempo determinato relativi al personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia degli enti "gestiti dai comuni" (ma **l'emendamento 4.109, approvato dalla Commissione in sede referente**, muta tale dicitura in "gestiti da enti locali"), nel rispetto però del patto di stabilità e dei vincoli relativi alla spesa degli enti locali per il personale nonché del regime delle assunzioni.

Il **comma 12**, tramite specifica novella all'art. 114, c. 5-*bis*, del d. lgs. n. 267/2000 (testo unico sugli enti locali), estende alle aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi scolastici e per l'infanzia l'esenzione dal patto di stabilità interno.

I commi **13 e 14** - al fine di assicurare la continuità dell'attività di ricostruzione e recupero della città dell'Aquila e dei comuni colpiti dal terremoto - recano misure volte a consentire la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2014 e 2015, a valere sui bilanci degli enti interessati e nel rispetto del patto di stabilità interno e della normativa in materia di contenimento della spesa complessiva per il personale.

L'emendamento 4.119 (testo 3), approvato dalla Commissione in sede referente, autorizza la Provincia dell'Aquila ad assunzioni a tempo indeterminato - in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla normativa vigente - degli idonei nelle graduatorie dei concorsi a tempo indeterminato ancora aperte presso di essa, se in servizio con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Nelle more è resa autorizzazione alla proroga di tali contratti.

Il medesimo emendamento dà per sussistenti per il Comuni dell'Aquila le condizioni per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, per le opera inserite nel programma annuale e triennale delle opere pubbliche.

Il **comma 15** estende l'applicazione dell'art. 4, c. 45, della [legge n. 183/2011](#) (legge di stabilità 2012) ai concorsi per il reclutamento del personale della magistratura ordinaria. Il predetto c. 45 prevede il pagamento di un diritto di segreteria (compreso tra 10 e 15 euro), quale contributo per le spese della procedura, per la partecipazione ai concorsi relativi al reclutamento del personale dirigenziale delle PA di cui all'art. 1, c. 2, del [d. lgs. n. 165/2001](#).

L'emendamento 4.121 (testo 2), approvato dalla Commissione in sede referente, autorizza gli enti di ricerca alla rideterminazione della dotazione organica, con il consolidamento in ruolo del personale in possesso di alcuni requisiti.

L'emendamento 4.125, approvato dalla Commissione in sede referente, novella - **inserendo un comma 16-bis** -la disciplina relativa all'assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle Camere di commercio.

L'emendamento 4.1001, approvato nel corso dell'esame in sede referente, propone, con l'introduzione del **comma 16-bis**, alcune modifiche alla disciplina relativa alle modalità delle assenze (e della relativa documentazione) dei pubblici

dipendenti per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, anche al fine di specificare che tali fattispecie possano dar luogo anche a permessi orari.

Articolo 4-bis

(Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria del Ministero della salute, di certificazioni mediche, di medicina fiscale e di profili pensionistici per le donazioni di sangue e di emocomponenti)

L'**emendamento 4.0.7, approvato nel corso dell'esame in sede referente**, propone, con l'introduzione dell'**articolo 4-bis**, norme concernenti: i dirigenti (con professionalità sanitaria) del Ministero della salute; la certificazione per l'attività sportiva non agonistica; le funzioni di accertamento medico-legale relative alle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti; le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione delle riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici, con riferimento alle donazioni di sangue e di emocomponenti.

I **commi da 1 a 5** prevedono l'istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e recano le norme di accesso a tale ruolo nonché ai relativi incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale o generale e alla qualifica di dirigente di prima fascia. Nel ruolo è collocato, in fase di prima applicazione, l'attuale personale di qualifica dirigenziale del Ministero della salute con professionalità sanitaria. Il citato **comma 1** prevede che, in sede di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, sono estesi al personale dirigente in esame, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali.

Il **comma 6** modifica la disciplina relativa sia all'ambito soggettivo di medici e pediatri competenti per il rilascio della certificazione per l'attività sportiva non agonistica sia ai criteri di svolgimento dei relativi accertamenti medici.

Si ricorda che la certificazione è obbligatoria per l'attività summenzionata, mentre l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale è stato soppresso da parte dell'art. 42-bis, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

I **commi da 7 a 10** prevedono l'unificazione delle funzioni di accertamento medico-legale relative alle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti presso l'INPS - che succede in tutti i rapporti, attivi e passivi, relativi alle aziende sanitarie locali -. Si ricorda che, attualmente, i datori di lavoro pubblici possono rivolgersi per i controlli in oggetto sia alle aziende sanitarie locali sia all'INPS,

mentre i datori di lavoro privati possono rivolgersi alle aziende sanitarie locali (l'INPS effettua controlli d'ufficio).

Il **comma 11** reca una clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Il **comma 12** introduce - con riferimento alle donazioni di sangue e di emocomponenti - una modifica alle norme che escludono alcune fattispecie dall'ambito di applicazione delle riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici, riduzioni previste dall'art. 24, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

La normativa vigente esclude dall'applicazione delle suddette riduzioni percentuali i trattamenti liquidati in favore di soggetti che maturino il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora, ai fini del possesso del medesimo requisito, sia sufficiente l'anzianità contributiva derivante da: prestazione effettiva di lavoro; periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio o malattia; periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Il **comma 12** propone di inserire in quest'ultimo elenco i periodi (coperti da contribuzione figurativa) di astensione dal lavoro per l'effettuazione di donazione di sangue e di emocomponenti.

Articolo 4-bis

(Disposizioni in materia di reclutamento e assunzioni per nelle pubbliche amministrazioni)

La Commissione in sede referente ha approvato un emendamento (em. 4.0.1000 testo 2) introduttivo di un articolo aggiuntivo, inteso a riscrivere la normativa 'a regime' del reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni.

A tal fine, il suo **comma 1** modifica più disposizioni dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La disposizione previgente (articolo 35, comma 3-ter del decreto legislativo n. 165) prevede una duplice modalità di reclutamento mediante concorso pubblico nelle pubbliche amministrazioni: riserva di posti nei limiti massimo del 40 per cento dei posti banditi, per dipendenti a tempo determinato con tre anni di servizio presso l'amministrazione che bandisce; per titoli ed esami, con riconoscimento nel punteggio della collaborazione coordinata e continuativa con contratto presso l'amministrazione che bandisce.

La novella recata dall'emendamento prescrive: il ricorso, per ciascun anno, ad una soltanto delle due procedure; la maturazione dei tre anni di attività (requisito per l'accesso al reclutamento) entro un periodo, pari agli ultimi cinque anni rispetto al bando; l'esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione agli organi politici (ai fini della maturazione del requisito dei tre

anni per accedere a un concorso pubblico con riserva di posti); la considerazione dell'anzianità maturata e della tipologia del rapporto di lavoro, ai fine del punteggio ove si abbia concorso per titoli ed esami.

La disposizione previgente (introdotta dalla legge di stabilità 2013, ossia la legge n. 228 del 2012) demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina della riserva dei posti.

La novella recata dall'emendamento fa venir meno tale previsione.

Le sostituisce la diretta previsione di un limite massimo posti sottoponibili a riserva in pubblici concorsi (ossia la metà dei posti) nonché di una proporzionale riduzione dei posti, ove si renda necessaria, tra le diverse categorie di riservatari.

La disposizione previgente - nel porre il principio della programmazione triennale del fabbisogno di personale - demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'avvio delle procedure concorsuali, per le amministrazioni statali.

La novella recata dall'emendamento sostituisce al d.P.C.m. un decreto direttoriale (dei Dipartimento della funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato), fermi i vincoli e limiti alle assunzioni prevista dalla normativa vigente.

Prescrive la previa verifica dell'assenza di graduatorie vigenti presso l'amministrazione interessata (circa le professionalità necessarie, secondo un criterio di "equivalenza").

Prevede un censimento - per tutte le amministrazioni statali - delle graduatorie vigenti, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, da rendere pubblico.

Prevede che a parità di profili professionali, siano utilizzate "preferibilmente" le graduatorie più recenti.

Prescrive che le autorizzazioni all'avvio delle procedure di reclutamento siano inviate alla Corte dei conti, per il controllo preventivo di legittimità.

Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio della procedura di reclutamento è concessa in sede di approvazione dei piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e consistenza dell'organico (previsione già presente nel testo originario dell'articolo 4, comma 16 del decreto-legge in conversione).

Medesimo insieme di novelle vale (sempre per le amministrazioni statali) per il reclutamento a tempo *determinato* per contingenti superiori alle cinque unità. Restano fermi i vincoli finanziari fissati dalla normativa vigente e la disciplina vigente circa l'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile (articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001)

E medesime previsioni valgono - prevede il **comma 2** - per un novero di assunzioni a tempo indeterminato, oggetto di specifiche e puntuali previsioni di legge. E' peraltro richiesta la dimostrazione, da parte dell'amministrazione interessata, delle cessazioni avvenuto nell'anno precedente e delle conseguenti economie, nonché del numero di unità da assumere e dei correlati oneri (come già prevedeva l'articolo 66, comma 10 del decreto-legge n. 112 del 2008).

Le assunzioni qui richiamate sono quelle autorizzate dalla legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) e successive modificazioni, per il quinquennio 2010-2014, per una spesa pari al 20 per cento di quella per il personale cessato l'anno precedente; dal decreto-legge n. 112 del 2008, per l'anno 2015, per una spesa pari al 50 per cento di quella per l'anno precedente; dal decreto-legge n. 78 del 2010, per gli anni a decorrere dal 2016, per una spesa pari al 100 per cento di quell'anno per l'anno precedente. Modulazione diversa era stabilita per i Corpi di polizia e il Corpo dei vigili del fuoco (dall'articolo 66, comma 9-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008); ed è tuttora stabilita, per il comparto sicurezza-difesa oltre che per i vigili del fuoco (dall'articolo 1, comma 91 della legge n. 228 del 2012).

I **commi 3, 4 e 5** dispongono alcune abrogazioni, di disposizioni in qualche sorta 'assorbite' dalle nuove previsioni, o coordinamenti.

Il **comma 6** prevede che i bandi dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia ("delle *altre* amministrazioni pubbliche", *recita il dettato della disposizione*) possano prevedere una riserva di posti (fino al 40 per cento) a favore di coloro che abbiano svolto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni presso l'amministrazione interessata.

In ogni caso le riserve di posti non possono complessivamente eccedere la metà dei posti messi a concorso. Tra le categorie riservatarie, prevale il diritto alla riserva a favore del personale di ruolo.

Il **comma 7** prevede l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni per i cittadini italiani che abbiano prestato servizio quale personale civile dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica (o di singoli Stati membri di essa), che siano stati licenziati a seguito di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari emanati entro il la fine del 2012 (tale è stato, per menzionare un esempio, il caso di Camp Derby).

Tale assunzione avviene secondo procedura selettiva stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia del corrispettivo territorio provinciale o regionale.

Il **comma 8** reca la disposizione di copertura rispetto a tali previsioni del comma 7.

Il **comma 9** concerne invece assunzioni presso il Comune dell'Aquila.

Esso autorizza il comune dell'Aquila ad avviare procedure pubbliche di concorso con riserva fino al 50 per cento dei posti a concorso a favore dei soggetti, che hanno già prestato servizio presso la medesima amministrazione, come individuati dal comma 6 dell'art. 4. La norma si applica anche per i concorsi per profili professionali e categorie di inquadramento inferiori a quelle del precedente servizio prestato e comunque non riferibili a profili del c.d.

concorso "Ripam Abruzzo" per l'assunzione di personale a tempo indeterminato finalizzato a fronteggiare la ricostruzione (art. 67-ter del D.L. n. 83/2012).

Le procedure concorsuali possono essere effettuate in deroga al limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni di personale dell'anno, di cui al D.L. n. 122/2008. Restano ferme le norme relative al contenimento delle spese per il personale delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità relativi dettate dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 557) e il limite della dotazione organica dell'ente.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance)

L'**articolo 5** modifica la disciplina organizzativa della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

Il testo del decreto-legge trasferisce le funzioni finora spettanti alla suddetta Commissione in materia di misurazione e valutazione della *performance* ed in materia di qualità dei servizi pubblici (rispettivamente, all'ARAN e al Dipartimento della funzione pubblica). **Tale trasferimento è soppresso dall'emendamento 5.100, approvato dalla Commissione in sede referente.**

Questo medesimo emendamento ridisegna la composizione della Commissione - la quale è, al contempo, secondo la disciplina vigente, l'Autorità nazionale anticorruzione. Essa è di cinque componenti (abrogando la riduzione a tre membri, disposta dal decreto-legge n. 201 del 2011).

L'emendamento definisce le modalità di sua composizione; istituisce il ruolo organico del suo personale (trenta unità) demandando ad un regolamento dell'Autorità medesimo la definizione di ulteriori profili, come il trattamento giuridico ed economico del personale.

Si prevede che l'Autorità possa avvalersi di personale della Guardia di Finanza (previe intese con il Ministro dell'economia). Può richiedere indagini all'Ispettorato della funzione pubblica.

Articolo 5-bis

(Disposizioni in materia di protezione civile)

L'emendamento 5.0.100 (testo 2), approvato dalla Commissione in sede referente, introduce questo articolo aggiuntivo. Vi si prevede l'individuazione (con d.P.C.m. su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile) delle attività di allertamento monitoraggio e coordinamento operativo della protezione civile, per le quali sia riconosciuta - dal 2013 - una specifica indennità al personale non dirigenziale impegnato, per situazioni straordinarie per impegno e disagio.

Articolo 6

(Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle concessionarie autostradali)

L'articolo 6 (commi 1 e 2) disciplina l'affidamento dei servizi di controllo del personale aeroportuale. **Il comma 3** reca norme sulla copertura finanziaria per gli oneri del personale trasferito dall'ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la vigilanza delle concessionarie autostradali. **Il comma 4** dispone risorse finanziarie per l'avvio dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

L'emendamento 6.4 (testo 2) inserisce un nuovo comma 3-bis per quantificare l'incremento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della vigilanza delle concessionarie autostradali.

L'emendamento 6.8 novella il comma 4 prevedendo che il supporto dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato alla neo istituita Autorità di regolazione dei trasporti, sia anche di carattere operativo-logistico.

L'emendamento 6.10 (testo 2) inserisce un nuovo comma 4-bis che aumenta il numero di unità di personale trasferito dall'ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali; in particolare è previsto il passaggio al predetto ministero anche delle strutture dell'ANAS che svolgevano le funzioni di concedente di infrastrutture autostradali, pari a dieci unità per l'area funzionale e due per l'area dirigenziale di seconda fascia.

Articolo 7, commi 1-2

(Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio di testimoni di giustizia)

I **commi 1-2 dell'articolo 7**, in materia di speciali misure di protezione dei testimoni di giustizia, consente a costoro (**anche se non più sottoposti allo speciale programma di protezione, prevede l'emendamento 7.2 (testo 2), approvato dalla Commissione in sede referente**) di accedere ad un programma di assunzione per chiamata nominativa nelle pubbliche amministrazioni, applicando ad essi il diritto al collocamento con precedenza -già previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata- nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, senza oneri aggiuntivi.

Articolo 7, commi 3-5

(Disposizioni in materia di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza)

I **commi 3-5** dell'articolo 7 recano disposizioni in materia di commissioni mediche per gli accertamenti dei requisiti psicofisici e per altri accertamenti sanitari relativi al personale del comparto sicurezza e difesa. I commi in oggetto consentono che le convenzioni per l'istituzione di commissioni mediche eroganti le funzioni in comune (per le amministrazioni stipulanti) siano concluse anche tra il Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa.

Articolo 7, commi 6 e 7

(Assunzioni obbligatorie di soggetti nell'ambito delle categorie protette da parte delle pubbliche amministrazioni)

I **commi 6 e 7 dell'articolo 7** concernono l'applicazione, per le pubbliche amministrazioni, della disciplina generale, valida per i datori di lavoro sia pubblici sia privati, in materia di assunzioni obbligatorie di soggetti nell'ambito delle categorie protette.

Articolo 7, comma 8

(Credito di imposta per assunzioni di lavoratori detenuti o internati o per svolgimento di attività formative nei loro confronti)

Il **comma 8** dell'**articolo 7** corregge alcuni errori materiali nella recente disciplina in materia di credito di imposta per le assunzioni di lavoratori detenuti o internati o per lo svolgimento di attività formative nei loro confronti.

Articolo 7, comma 9

(Disposizioni di interpretazione autentica)

Il **comma 9** reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 34 della legge di stabilità per il 2013, stabilendo che le ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato previste dalla richiamata legge possano essere effettuate, nel rispetto del limite di spesa di 272.000 euro e dell'attuale dotazione organica, anche in deroga al limite di accantonamento e conferimento di cui all'art. 5, comma 1 della legge n. 103 del 1979.

Articolo 7, comma 9-bis

(Personale della Polizia di Stato)

L'emendamento 7.7, approvato dalla Commissione in sede referente, modifica la disposizione della legge n. 121 del 1981 (che reca l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), secondo cui (è il suo articolo 83, comma 1) i sindacati del personale della Polizia di Stato sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alla Polizia di Stato, in attività di servizio "*o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio*", e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi.

L'emendamento sostituisce la previsione evidenziata in corsivo con l'altra: "o in quiescenza".

Articolo 8

(Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'articolo 8 (commi 1-4) incrementa di 1.000 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prorogando la validità delle graduatorie di concorsi pubblici, anche ai fini dell'assunzione di ulteriori vigili del fuoco. **Il comma 5** individua il limite annuale dell'autorizzazione di spesa per l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. **Il comma 6** disciplina le funzioni spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamente all'utilizzo della componente aerea. **Il comma 7** estende agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose, la normativa sulla prevenzione antincendi.

L'articolo in esame incrementa di 1.000 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prorogando la validità delle graduatorie di concorsi pubblici, anche ai fini dell'assunzione di ulteriori vigili del fuoco. **L'emendamento 8.100 (testo 2), approvato dalla Commissione in sede referente**, , modifica il comma 3, che reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai **commi 1 e 2** precedenti, **determinandoli nel limite della misura massima complessiva di euro 1.003.130 per l'anno 2013**, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 **e di euro 40.826.681 a decorrere dall'anno 2015**, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 la validità delle graduatorie indicate al comma 2. **Il comma 5** individua il limite annuale dell'autorizzazione di spesa per l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'emendamento 8.200, approvato dalla Commissione in sede referente, aggiunge il **comma 5-bis che** - novellando l'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 - **estende al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la disciplina relativa agli scatti per invalidità di servizio a favore del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1801 del Codice dell'ordinamento militare**. In seguito a tale novella, quindi, anche al personale del Corpo dei vigili del fuoco che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità, viene riconosciuto un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, commisurato alla categoria di lesione o infermità

quali definite dal Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (d.P.R. n. 915 del 1978).

L'emendamento 8.22, approvato dalla Commissione in sede referente, aggiunge due ulteriori commi aggiuntivi al comma 5. Il comma *5-bis* stabilisce che gli oneri per gli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale necessari per il reclutamento del personale volontario, richiamato per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse al servizio di soccorso pubblico (*ex art. 9, comma 2, lett. b, del decreto legislativo n. 139 del 2006, di riordino del medesimo Corpo*), siano posti a carico Amministrazione per il reclutamento del personale volontario, anziché essere a carico degli interessati come nel testo vigente dell'art. 4, comma 14 della legge di stabilità per il 2013. Vengono poi dettate le disposizioni di copertura degli oneri. **Il comma 5-ter reca novella all'art. 27, comma 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183, prorogando da 18 mesi a 48 mesi dall'entrata in vigore della medesima legge n. 183 il termine per l'emanazione di uno o più decreti legislativi, relativi il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale.**

Il **comma 6** aggiunge i **commi 6-bis e 6-ter**, dopo il comma 6, dell'articolo 24, del decreto legislativo 139/2006, in ordine alle funzioni spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamente all'utilizzo della componente aerea.

L'emendamento 8.25 (testo 2), approvato dalla Commissione in sede referente, aggiunge il comma *6-quater*, il quale prevede che le Regioni che hanno stipulato accordi o convenzioni a titolo oneroso con il Corpo dei Vigili del Fuoco, provvedano, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione delle stesse, al pagamento di quanto dovuto al Ministero dell'economia, il quale, a sua volta entro trenta giorni, riversa le somme corrisposte al Ministero dell'interno.

Il **comma 7** estende, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011 (che individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui al decreto legislativo 334/1999 (art. 8), il quale detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Il comma in esame prevede infine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'adeguamento le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, recante "Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante".

L'emendamento 8.26, approvato dalla la Commissione in sede referente, aggiunge il comma *7-bis*, che prevede la riassegnazione al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco delle maggiori risorse provenienti dalle ammende comminate ai

sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 139 del 2006, e cioè previste per il mancato rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi o per attestazioni non rispondenti al vero nel rilascio della certificazione stessa.

Un ulteriore **comma 7-bis** è inserito dall' **emendamento 8.300, approvato dalla Commissione in sede referente**, che novella l'articolo 162 del D.Lgs. n. 217 del 2005, relativo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, aggiungendo al comma 1 **la previsione per cui è inquadrato nella qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile il personale già definito assistente amministrativo, in possesso dei requisiti previsti dal profilo di ispettore amministrativo nel precedente ordinamento.**

Articolo 8-bis

(Sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'**emendamento 8.0.6 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente**, propone, con l'introduzione dell'**articolo 8-bis**, di novellare l'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, concernente l'acquisto, la vendita, la manutenzione e il censimento degli immobili pubblici.

Viene in particolare inserito un nuovo comma *2-bis* al fine di escludere per le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'applicazione della disciplina che attribuisce all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato in uso per finalità istituzionali o di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni per finalità istituzionali.

Vengono inoltre trasferiti ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno i relativi stanziamenti.

Articolo 8-bis

(Disposizioni in materia di Croce Rossa italiana)

L'**emendamento 8.0.100 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente**, propone, con l'introduzione dell'**articolo 8-bis**, alcune novelle al D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, concernente la riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana.

Con le novelle si propongono: il differimento di alcuni termini temporali (**comma 1**), tra cui il differimento dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015 del trasferimento di funzioni dall'attuale Associazione, di diritto pubblico, alla nuova Associazione - prevista dal citato D.Lgs. n. 178 come Associazione di diritto

privato -; alcune specificazioni sulle norme transitorie relative ai contratti di lavoro a tempo determinato (**comma 1** citato); una disciplina di trasformazione dei Comitati locali e provinciali in soggetti con personalità giuridica di diritto privato, distinta da quella dell'Associazione nazionale (**comma 2**); alcune modifiche alle norme transitorie sul ripiano dei debiti (**comma 3**) nonché alle norme transitorie relative all'attuale Associazione di diritto pubblico (**comma 4**).

Articolo 8-bis *(Modifiche al Codice delle leggi antimafia)*

L'emendamento 8.0.4 introduce l'articolo 8-bis nel testo del decreto legge in conversione, apportando alcune modifiche agli articoli 40 e 48 del decreto legislativo n. 159 del 2011, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

L'articolo 40 citato disciplina la gestione dei beni sequestrati a fini di prevenzione ai sensi del Capo I del titolo II del predetto Codice. Il comma 5-bis di tale articolo 40 stabilisce, in particolare, che i beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Su tale previsione interviene il comma 1 dell'articolo 8-bis, introdotto dall'**emendamento 8.0.4**, modificandola nel senso di consentire l'affidamento dei beni sequestrati in custodia giudiziale altresì agli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di includere fra le finalità considerate anche quella del soccorso pubblico.

L'articolo 48 del Codice delle leggi antimafia disciplina invece la destinazione dei beni confiscati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione patrimoniale di cui al Codice medesimo. Il comma 2 dell'articolo 8-bis, introdotto dall'**emendamento 8.0.4**, interviene su tale disposizione inserendovi un comma 12-bis con il quale si stabilisce che, fra i beni confiscati, sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.

Articolo 9

(Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero)

Il **comma 1** consente l'assegnazione alle scuole italiane all'estero di un numero predefinito di dirigenti scolastici, docenti per discipline curricolari, lettori e amministrativi, in deroga alle riduzioni previste dalle norme sulla c.d. «*spending review*», in particolare all'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Il **comma 2** consente, in primo luogo, di avvalersi anche di personale italiano a contratto locale, oltre che straniero, per l'insegnamento delle materie obbligatorie nelle scuole italiane all'estero e non previste dall'ordinamento italiano. **L'emendamento 9.6 (identico a 9.7), approvato durante l'esame in sede referente**, ha eliminato il possesso del requisito della residenza nel paese ospitante da almeno un anno. In secondo luogo, per gli insegnamenti di materie obbligatorie nell'ordinamento scolastico italiano, ad eccezione dell'insegnamento della lingua e letteratura italiana e nel limite del 20 per cento del monte ore settimanale (**em. 9.100, approvato nel corso dell'esame in sede referente**), si consente la conclusione di contratti con personale italiano o straniero, con conoscenza dell'italiano. **L'em. 9.12, approvato nel corso dell'esame in sede referente**, ha eliminato il possesso del requisito della residenza residente nel paese da almeno un anno.

Il **comma 2-bis (introdotto dall'em. 9.14-testo 2, approvato nel corso dell'esame in sede referente)** modifica la legge n. 401 del 1990, prevedendo che gli Istituti italiani di cultura all'estero svolgano i propri compiti di promozione e diffusione della cultura e della lingua italiana non solo negli Stati nei quali hanno sede, ma anche in altri Stati individuati con decreto. Inoltre si stabilisce che il personale dell'area della promozione culturale possa prestare servizio non solo presso la Direzione generale del Ministero degli affari esteri e presso gli Istituti di cultura, ma anche come addetto presso le rappresentanze diplomatiche, le rappresentanze permanenti e gli uffici consolari, con percezione dell'indennità di servizio all'estero.

Il **comma 3** prevede, per le predette disposizioni, l'invarianza finanziaria. **L'em. 9.14 (testo 2)** ha aggiunto che all'attuazione delle stesse si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previsto a legislazione vigente.

Articolo 9-bis

(Misure urgenti per la tutela del made in Italy agroalimentare)

L'**articolo aggiuntivo 9-bis** è previsto dagli **em. 9.0.4, 9.05 e 9.06**, approvati dalla Commissione in sede referente.

Il **comma 1** autorizza il passaggio diretto di personale delle pubbliche amministrazioni all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le modalità di tale passaggio, a domanda e fino al 31 dicembre 2014, sono definite nel **comma 2**: si tratta di un massimo 100 unità ed anche in soprannumero, mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione delle professionalità e individuazione delle sedi secondo criteri prefissati con apposito bando. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Il **comma 3** prevede una seconda modalità di passaggio all'ICQRF: il transito in mobilità volontaria, cui però si applica il trattamento contrattuale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza riconoscimento di integrazioni derivanti da più favorevoli trattamenti stipendiali derivanti dai contratti delle amministrazioni di provenienza (le quali provvedono a trasferire al MiPAAF le corrispondenti partite stipendiali entro 30 giorni dal decreto di inquadramento). Il **comma 4** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 9-bis

(Potenziamento della revisione della spesa di personale del Ministero degli affari esteri)

L'**art. 9-bis** - di cui propone l'introduzione l'em. **9.0.3 (testo corretto)** approvato durante l'esame in sede referente - interviene in materia di spesa per il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, per lo più novellando il D.P.R. n. 18 del 1967, che ne disciplina l'ordinamento.

In particolare, all'art. 170 di quel D.P.R. viene aggiunto un comma che dà titolo al personale destinato all'estero, per un periodo non superiore ad un anno,

ad ottenere il relativo trattamento economico, ad eccezione di alcuni altri benefici analiticamente indicati.

Il successivo art. 199 viene invece sostituito, introducendo un rimborso forfetario per i viaggi di trasferimento del personale del Ministero degli affari esteri che sopprime l'attuale sistema di rimborso di fatture presentate dal dipendente. Altre modifiche minori riguardano gli artt. 200, 201 e 202.

Le disposizioni relative agli artt. 199 e seguenti si applicano dal 2012; di tutte si prevede la necessaria neutralità finanziaria.

Il testo di modifica degli artt. 199 e seguenti corrisponde sostanzialmente all'art. 31 del d.d.l ordinario A.S. n. 958, c.d. "sulla semplificazione" all'esame della 1^ Commissione del Senato.

Articolo 10

(Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione)

L'articolo 10 contiene misure per il potenziamento delle politiche di coesione.

Il **comma 1** istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata "Agenzia", sottoponendola alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Ai successivi commi è affidata la ripartizione delle funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia.

Il **comma 2** fissa le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'emendamento 10.9 (testo 2) approvato nel corso dell'esame in sede referente prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri possa altresì:

- avvalersi, al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa;
- promuovere il ricorso alle modalità di attuazione previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011 in relazione al contratto istituzionale di sviluppo, nonché alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 per l'accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei e l'attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali.

Il **comma 3** fissa le competenze dell'Agenzia.

L'emendamento 10.13 (testo 2) approvato nel corso dell'esame in sede referente, dopo aver specificato il ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nella definizione degli atti di indirizzo e programmazione relativi ai fondi strutturali europei, prevede che l'Agenzia svolga anche compiti di valutazione oltre che di verifica dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione. L'emendamento precisa inoltre che l'Agenzia svolge azioni di sostegno e assistenza tecnica alle amministrazioni, anche con l'intervento di qualificati soggetti pubblici di settore (in luogo delle "specifiche strutture di

sostegno" previste nel testo del decreto) per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi.

L'emendamento 10.15 (testo 2) approvato nel corso dell'esame in sede referente, affida ulteriori compiti all'Agenzia:

- vigilanza sull'attuazione dei programmi e la realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali (lettera *b-bis*));
- promozione del miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi (lettera *b-ter*)).

L'emendamento modifica inoltre la successiva lettera *c*), prevedendo che l'Agenzia possa assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale nonché nelle ipotesi previste dal successivo punto *d*).

Si segnala che anche il citato emendamento 10.9 (testo 2) propone di modificare la lettera c) - in modo tuttavia difforme dall'emendamento 10.15 (testo 2) - prevedendo che l'Agenzia possa assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi nazionali di assistenza tecnica finanziati nell'ambito della programmazione dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea.

L'emendamento 10.9 (testo 2) approvato nel corso dell'esame in sede referente interviene infine sulla lettera *d*) prevedendo tra i compiti dell'Agenzia l'esecuzione delle determinazioni adottate ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 88 del 2011 (e non più, pertanto, anche ai sensi dell'articolo 6, comma 6, dedicato al contratto istituzionale di sviluppo).

Il **comma 4** disciplina lo statuto e gli organi dell'Agenzia.

L'emendamento 10.21 (testo 2) approvato nel corso dell'esame in sede referente prevede che all'interno del comitato direttivo dell'Agenzia sia assicurata adeguata rappresentanza delle Amministrazioni territoriali.

Il **comma 5** disciplina termini e modalità del trasferimento - alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia - del personale del Dipartimento per le politiche di coesione, nonché altre disposizioni sulla selezione di 50 unità di personale destinate alla Presidenza del Consiglio e sugli incarichi dirigenziali esistenti.

L'emendamento 10.22 approvato nel corso dell'esame in sede referente autorizza l'Agenzia a coprire eventuali carenze di organico, rilevate in sede di costituzione, con il ricorso alle procedure di mobilità del personale delle P.A.

Il **comma 6** provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro 1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014, mentre il **comma 7** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 8** trasferisce il Fondo per lo sviluppo e la coesione allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 9** dispone sulla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

L'**emendamento 10.9 (testo 2) approvato nel corso dell'esame in sede referente** prevede che i componenti del Nucleo restino in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi.

Il **comma 10** affida al Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, fino alla effettiva operatività dell'Agenzia, come definita dal decreto di organizzazione, la continuità della gestione e l'attuazione degli adempimenti.

Il **comma 11** autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di (massimo) 120 unità altamente qualificate, anche oltre i contingenti organici attualmente previsti.

L'**emendamento 10.36 (testo 2) approvato nel corso dell'esame in sede referente** prevede la riserva del 25 per cento dei posti per il personale (con incarico di tre anni almeno negli ultimi cinque anni) appartenente:

- al Nucleo Tecnico per il coordinamento della politica economica;
- all'Unità Tecnica di finanza di progetto presso il CIPE;
- al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il DPS.

Il **comma 12** provvede agli oneri derivanti dal comma 11 per il periodo di validità dei programmi 2014-2020, pari ad euro 5.520.000 annui, mentre il **comma 13** disciplina gli aspetti contabili del versamento all'entrata del bilancio dello Stato - da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - delle relative risorse.

Il **comma 14** dispone sulla copertura degli oneri a decorrere dall'esercizio 2021.

L'**emendamento 10.9 (testo 2) approvato nel corso dell'esame in sede referente** propone l'inserimento di due ulteriori commi.

Il **comma 14-bis** stabilisce che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa possa eccezionalmente assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali.

Il **comma 14-ter** rimanda ad un successivo DPCM per la definizione dei rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.

Articolo 11

(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia)

L'**articolo 11** si compone di 14 commi, dei quali, quelli da 1 a 13 riguardano, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR); il comma 14 si riferisce ai compiti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il **comma 1** sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardanti l'adesione, obbligatoria o volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR).

Il nuovo *comma* sostituisce la dettagliata indicazione dei soggetti tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter comma 2 del medesimo decreto legislativo, prevedendo l'obbligo per:

- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.

L'emendamento 11.11 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente interviene modificando il nuovo *comma* dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal decreto-legge in esame. Con tale emendamento si conferma l'obbligo di aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi, introducendo, tuttavia il requisito della specialità oltre a quello della pericolosità.

Inoltre fra gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, tenuti ad aderire al (SISTRI) sono ricompresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, come precisato dall'**emendamento 11.22 (testo 2), approvato in sede referente**.

Per quanto concerne, poi gli enti e le imprese che effettuano, a titolo professionale, operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione essi sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) qualora trattino rifiuti urbani (non ricompresi nel testo del decreto- legge in esame) e speciali pericolosi (anzichè solo pericolosi) come stabilito nel testo del decreto-legge.

I nuovi produttori, invece, sulla base dell'emendamento 11.11 (testo2) sopra citato, sono tenuti ad aderire al SISTRI solo ove trattino o producano rifiuti pericolosi, elemento non specificato nel nuovo *comma* dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come introdotto dal decreto-legge in esame.

Il nuovo *comma* 2 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dal comma 1 dell'articolo in esame, stabilisce che possono aderire al SISTRI su base volontaria i produttori e i gestori e gli intermediari e i commercianti (la menzione di tali ultime due categoria è stata inserita dal citato **emendamento 11.11 (testo 2)**), dei rifiuti diversi da quelli tenuti all'iscrizione obbligatoria, come individuati al *comma* 1. Tale indicazione residuale sostituisce la più articolata elencazione contenuta nel testo previgente.

Il nuovo *comma* 3 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possano essere specificati i soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI (l'**emendamento 11.11 (testo 2)** rende facoltativa l'attività di specificazione dei soggetti tenuti all'iscrizione al SISTRI che il testo del decreto legge in esame semplicemente demandava ai citati decreti).

Il successivo **comma 4** fissa al 3 marzo 2014 la data entro la quale adottare tali decreti.

I **commi da 2 a 4** stabiliscono i nuovi termini per l'operatività del SISTRI.

Il **comma 2** fissa il termine iniziale di operatività del SISTRI al 1° ottobre 2013 per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori. Il citato **emendamento 11.22 (testo 2), approvato in sede referente** ricomprende in tali categorie anche i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio.

Il **comma 3** fissa il termine iniziale di operatività del SISTRI al 3 marzo 2014 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania, che sono tenute ad aderire al SISTRI.

L'**emendamento 11.103 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente** inserisce un **comma 3-bis** all'articolo 11 in esame, ove si posticipa l'applicazione delle sanzioni relative al SISTRI a decorrere da novanta giorni successivi alla data di avvio dell'operatività del sistema. Nelle more di detta scadenza rimangono fermi gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e alle modalità di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e l'applicazione delle relative sanzioni. *Dal tenore della disposizione si desume quindi che per il periodo di novanta giorni considerato non troveranno applicazione gli obblighi diversi da quelli attinenti alla tenuta dei registri di carico e scarico e alle modalità di trasporto dei rifiuti e le relative sanzioni. La disposizione non individua in modo esplicito le specifiche previsioni sanzionatorie che non troveranno applicazione e la natura delle stesse.*

Si demanda al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previsto al comma 4 dell'articolo in esame, la modifica e l'integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, nonché il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto n. 152 del 2006, ove si fissano le linee generali del controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Potrebbe rilevarsi l'opportunità di un coordinamento con il successivo **comma 11** che limita, in determinati casi, l'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto della normativa SISTRI, di cui all'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 all'ipotesi di più di tre violazioni commesse nei periodi iniziali di vigenza della normativa ivi specificati.

Il **comma 5** consente ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché ai comuni e alle imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania, per i quali secondo il comma 3 è fissa il termine iniziale di operatività del SISTRI al 3 marzo 2014, di utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013. Tale possibilità è data anche ai soggetti di cui al

comma 4 e cioè enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE.

Il **comma 6** dispone, alla **lettera a)**, l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il quale si prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere esteso l'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Tale abrogazione appare conseguente all'introduzione del nuovo *comma 3* dell'articolo 188-ter, operata dal comma 1 dell'articolo in esame.

Alla **lettera b)** si dispone l'abrogazione dell'articolo 1 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013 riguardante i termini di riavvio progressivo del SISTRI.

Il **comma 7** dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

- si semplifichi periodicamente il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- si individuino i requisiti tecnologici ed organizzativi delle associazioni di utenti accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che consentano la delega della gestione operativa del sistema SISTRI;
- si rideterminino i contributi a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita e si determinino le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi".

Si prevede, inoltre, che il concessionario del sistema informativo possa essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a fornire informazioni a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico

Il **comma 8** prevede che il primo intervento di semplificazione periodica, di cui al precedente comma 7, avvenga entro il 3 marzo 2014. Fissa, inoltre, a sessanta giorni dalla data di costituzione della commissione di collaudo il termine per la conclusione delle operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformità del SISTRI alle normative, e al 31 gennaio 2014 quelle riguardanti l'operatività del sistema. L'**emendamento 11.500, approvato nel corso dell'esame in sede referente**, sostituisce il termine del 31 gennaio 2014 con quello di sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di operatività del sistema SISTRI.

Il **comma 9** prevede la modifica del contenuto e della durata del contratto con Selex service management s.p.a. e il relativo piano economico-finanziario.

Il **comma 10** consente il pagamento parziale delle prestazioni già eseguite dalla società SELEX-SE.MA, affidataria del servizio di progettazione, gestione e manutenzione del SISTRI, all'esito del collaudo e dell'*audit* dei costi, validato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).

Il **comma 12** definisce "nuovo produttore" chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

L'emendamento 11.5500 [gia' 11.501 (testo corretto)/14 (testo 2) e 11.501 (testo corretto)], approvato nel corso dell'esame in sede referente aggiunge i commi da 12-*bis* a 12-*quinquies* dopo il comma 12 dell'articolo in esame.

Il **comma 12-*bis***. sostituisce, con i nuovi commi da 1 a 1-*quater*, i commi 1 e 1-*bis* articolo 190, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si dispone che gli operatori che non hanno aderito su base volontaria al SISTRI debbano tenere i registri di carico e scarico dei rifiuti e si escludono dall'obbligo gli imprenditori agricoli e talune imprese per le attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi.

Il *nuovo comma 1* obbliga alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:

- a) i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e i produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi, da lavorazioni industriali e artigianali, e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque;
- b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni trattamento, compresi i nuovi produttori;
- c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

Il *nuovo comma 1-bis* esclude dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:

- a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti (SISTRI) dalla data di effettivo utilizzo;
- b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali di cui al comma 1, lettera a).

Il *nuovo comma 1-ter* stabilisce che gli imprenditori agricoli che siano produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità

- a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione relativo al trasporto dei rifiuti o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole.

Il *nuovo comma 1-quater* stabilisce, per le annotazioni che debbono essere effettuate nei registri di carico e scarico, le scadenze in relazione alle varie tipologie di operatori (produttori iniziali, soggetti che trattano i rifiuti per il riutilizzo, soggetti che effettuano operazioni di trattamento entro quarantotto ore, intermediari e commercianti).

Il **comma 12-*ter***, introdotto, come sopra detto dall'emendamento 11.5500 [gia' 11.501 (testo corretto)/14 (testo 2) e 11.501 (testo corretto)] adegua il

comma 3 dell'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si consente ai produttori di rifiuti non pericolosi non eccedenti le dieci tonnellate annue di adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate, alle modifiche introdotte da parte del comma 1 dell'articolo in esame al comma 1 dell'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il **comma 12-quater** modifica l'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ampliando la platea dei soggetti che, nell'ambito della raccolta e trasporto rifiuti sono tenuti alla compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti stessi.

Il comma **comma 12-quinquies** introduce un comma 19-bis all'articolo 212 del decreto legislativo n.152 del 2006, con il quale si esclude l'obbligo degli imprenditori agricoli, produttori iniziali di rifiuti, di iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, per il trasporto dei propri rifiuti ai fini del loro conferimento ai consorzi di raccolta.

Il **comma 13** sopprime il Comitato di vigilanza e controllo per il monitoraggio del SISTRI e demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la costituzione, di un Tavolo tecnico di monitoraggio del sistema finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Il **comma 14** modifica l'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112 del 2008, ove si fa divieto agli operatori economici del petrolifero, produzione, trasmissione o commercializzazione dell'energia elettrica, trasporto o distribuzione del gas naturale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo e si incarica l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di vigilare sull'osservanza della disposizione. La modifica apportata dal comma in esame stabilisce che tale vigilanza si svolga mediante accertamenti a campione e si eserciti nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire (oggi pari a circa 482 milioni di euro, come precisa la stessa relazione che accompagna il provvedimento in esame).

L'**emendamento 11.98 (id. e 11.100 e 11.102), approvato nel corso dell'esame in sede referente**, aggiunge un **comma 14-bis**, che, modificando l'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 218 del 2012, stabilisce - al fine di ottimizzare l'impiego del Corpo forestale dello Stato, contrastare il traffico illecito e migliorare la tracciabilità dei rifiuti - che il personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera, per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, nell'ambito delle articolazioni non solo centrali, come attualmente previsto, ma anche periferiche della Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.).

Articolo 12

(Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale)

L'**articolo 12**, che si compone di sette commi, ai commi 1 e 2 dispone in merito alla costruzione di discariche per rifiuti nel perimetro dell'impianto dell'Ilva di Taranto; i commi da 3 a 5 dettano disposizioni in materia di gestione commissariale di imprese di interesse strategico nazionale, mentre i restanti commi 6 e 7 riguardano specificamente la disciplina normativa e gli aspetti finanziari dello smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto.

Il **comma 1** autorizza, al fine di evitare ulteriori ritardi nell'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'Ilva di Taranto, che abbiano già ottenuto giudizio positivo di compatibilità ambientale e VIA positiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. **L'emendamento 12.5 della Commissione** specifica ulteriori condizioni per l'autorizzazione. Tali discariche dovranno essere destinate esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale. **L'emendamento 12.4 - approvato dalla Commissione in sede referente** - elimina il parere dell'ARPA della Regione Puglia.

Secondo quanto disposto dal **comma 2**, le modalità di costruzione e di gestione delle suddette di scariche debbono essere definite entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e su proposta del sub-commissario previsto dal comma 1 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 61 del 2013 a supporto del commissario straordinario, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte, nonché il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.

Il **comma 3** autorizza il commissario straordinario a sciogliersi da eventuali contratti in corso di esecuzione alla data di avvio del commissariamento, qualora tali contratti siano incompatibili con la predisposizione e l'attuazione dei piani previsti dai commi precedenti. La norma non si applica nei confronti di lavoratori subordinati, né:

- ai contratti preliminari di compravendita di immobili che siano già stati trascritti e che siano destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente;
- ai contratti relativi ai finanziamenti destinati ad uno specifico affare (articolo 2447-bis, 1 comma, lett. b), del Codice civile);

- ai contratti di locazione di immobili nei quali l'impresa commissariata è parte locatrice.

Il **comma 4** specifica che la disciplina della responsabilità per il commissario, il sub-commissario e gli esperti del comitato prevista dal comma 9 dell'art. 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 (ove si prevede il possibile esonero della responsabilità del commissario e del sub-commissario per i possibili illeciti commessi in relazione all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme di tutela ambientale e sanitaria) deve intendersi estesa anche ai soggetti da questi delegati, che seguano la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui sopra. Un **emendamento approvato dalla Commissione in sede referente (12.12)** specifica che tale disciplina trova applicazione dalla data di nomina del commissario straordinario.

Il **comma 5** prevede che i finanziamenti a favore dell'impresa commissariata in qualsiasi forma effettuati, anche da parte di società controllanti o sottoposte a comune controllo, funzionali alla predisposizione e all'attuazione dei piani siano prededucibili ai sensi dell'articolo 182-*quater* del regio decreto n. 267 del 1942, riguardante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Dopo il comma 5 la Commissione in sede referente ha approvato tre emendamenti, volti ad introdurre commi aggiuntivi.

In virtù dell'**emendamento 12.15 (testo 3)** - fatto salvo il decreto-legge n. 61 del 2013 per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e le società loro controllate - è integrata la disciplina del sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente di cui al decreto sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: se essa ha ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti tipici del sequestro probatorio.

In virtù dell'**emendamento 12.16** viene novellato il citato decreto n. 61, precisando che al commissario ivi previsto è attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta a commissariamento.

In virtù dell'**emendamento 12.17** si introducono due norme interpretative della disciplina d'urgenza in precedenza adottata in riferimento alla società ILVA S.p.A. di Taranto. La prima disposizione definisce la nozione di "beni d'impresa" (cui l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, in legge 24 dicembre 2012, n. 231, ricollegava l'immissione nel possesso e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi), ricomprendendovi anche le partecipazioni dirette e

indirette in altre imprese, nonché i cespiti aziendali alle stesse facenti capo. La seconda disposizione definisce i limiti della legittimazione del commissario straordinario a gestire e disporre delle linee di credito e dei finanziamenti (richiamata all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2013, n. 89), precisando che la titolarità dei crediti e finanziamenti in questione resta in capo all'impresa commissariata.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

45	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 974 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" - Sintesi degli emendamenti approvati e dei relativi articoli - Ed. provvisoria
46	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 896-B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"
47	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 958 - Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo
48	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 110 "Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio"
49	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1014 "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo" - Edizione provvisoria
50	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1015 "Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"
51	Dossier	Sistemi elettorali: Spagna
52	Dossier	Sistemi elettorali: Francia
53	Dossier di documentazione	Prospezioni di idrocarburi: esperienze italiane, europee ed internazionali
54	Dossier	Le Camere alte in Europa e negli Stati Uniti. Parte I: i Paesi, Parte II: struttura e funzioni
55	Dossier	Partecipazione alla 68a Assemblea Generale dell'ONU (New York, 22-27 settembre 2013)
56	Dossier	Decretazione d'urgenza: moniti della recente giurisprudenza costituzionale
57	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 119 "Nuove disposizioni in materia di aree protette"
58	Testo a Fronte	Le novelle alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette, nei disegni di legge AA.SS. nn. 119, 1004 e 1034

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".